



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
47	29-06-2020

OGGETTO:	PAGAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE INERENTE GLI "INTERVENTI RELATIVI AD IMPIANTI NON CONFORMI RISPETTO ALLA DIRETTIVA EUROPEA 91/271, MONITORAGGIO DELLE INFRAZIONI EUROPEE: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DP01202901_CAIRATE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO NECESSARI PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DELLO SCARICO CONFORMI AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2006", AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D'AMBITO, SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. E ALFA S.R.L. IN DATA 7 NOVEMBRE 2018.
-----------------	--

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;

- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese";

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 5 del 27 gennaio 2020 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2020/2022;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;

VISTA la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente".

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la

progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅ a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti;

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000;

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.

(...)».

5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta»;

RICHIAMATA le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito *P.V. 68 del 07/11/2018* avente ad oggetto "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01202901_Cairate - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.";

CONSIDERATO CHE:

- tra l'Ufficio d'Ambito, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A e Alfa S.r.l. in data 7 novembre 2018 è stato firmato l'accordo (P.V. 68 del 07/11/2018 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito) per la definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti "Interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01202901_Cairate - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità.";
- con il suddetto accordo, è stata destinata la somma di € 40.000,00=, a dedurre il ribasso d'asta, per il finanziamento dello studio di fattibilità preliminare;

CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento sull'impianto di depurazione di Cairate, è stata prevista nel Piano Stralcio la somma complessiva di € 2.370.000,00=, dalla quale dovrà essere dedotto il ribasso d'asta;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, con deliberazione n. 31 del 12/06/2018, ha dato indirizzo al Gestore Unico Alfa di attivarsi urgentemente per la realizzazione di studi di fattibilità volti alla conoscenza, caratterizzazione e valutazione economica di tutte le criticità che rappresenteranno il punto di partenza dal quale dar vita al necessario revamping, sia per sanare la situazione legata all'infrazione europea, sia per modernizzare processi e macchinari ormai inadeguati di alcuni impianti di depurazione (non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee), tra cui il DP01202901_Cairate;
- la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, lo studio di fattibilità preliminare suddetto per l'impianto di Cairate, al fine di effettuare una serie di valutazioni tecnico-economiche e predisporre un Documento Preliminare alla Progettazione che la stessa Alfa, in qualità di Stazione Appaltante, porrà a base di successiva progettazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- la Società Alfa S.r.l., con nota prot. 9531 del 5 marzo 2020 (prot. Ato n. 1243 del 6 marzo 2020), ha trasmesso lo studio preliminare di fattibilità tecnico economica

all'Ufficio d'Ambito ed alla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A;

- la Società Alfa S.r.l., con nota prot. 27117 del 29 giugno 2020 (prot. Ato n. 2966 del 29 giugno 2020), ha richiesto il finanziamento delle spese sostenute per lo studio preliminare di fattibilità tecnico economica;
- come da Art. 4 (Finanziamento dello studio di fattibilità) dell'Accordo, è possibile erogare il totale relativo alla progettazione, in quanto il gestore ha trasmesso lo studio preliminare di fattibilità tecnico economica;
- Alfa S.r.l. ha richiesto la liquidazione di € 18.720,00=, come da fattura presentata dal professionista incaricato;

VISTO che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma pari a: € 18.720,00=, che trova copertura sul conto dell'Ufficio d'Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, quale pagamento per lo studio preliminare di fattibilità tecnico economica in oggetto;
2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 18.720,00= a favore di Alfa S.r.l., sul conto corrente avente codice IBAN IT27W0569610802000002504X49.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Carla Arioli